

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 27 GIUGNO 2016

n. 74



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

| |
|------------------------|
| S O M M A R I O |
|------------------------|

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 784
Cont. n. 1283/15/LO. Procedimento penale n. 8772/15 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Brindisi. Non costituzione di parte civile. 28831
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 785
Cont. n. 1716-1717/12/RO. – D.V.R. e M.R.A. c/ Regione Puglia. Sentenze n. 431-432/2016 resa dal TAR Puglia- Sede Bari-. Non proposizione appello. 28832
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 794
Cont 179/06/DL. M.A.B.A.R srl + altri c/ Regione Puglia- Comune Bari e Ministero BAC. Corte Appello Bari. Ratifica incarico difensivo.. 28833
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 795
Cont 178/06/DL. SUD FONDI srl + altri c/ Regione Puglia- Comune Bari e Ministero BAC. Corte Appello Bari. Ratifica incarico difensivo. 28837
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 822
Cont. nn. 942/15/SC- 410/16/CA. Regione Puglia c/ V.P. + altri. Tribunale di Brindisi. Procedure esecutive immobiliari. Ratifica incarico difensivo Avv. Roberto Mazzara, legale esterno. 28841
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 823
Cont. n. 1316/2000/GA. Consiglio di Stato- Regione Puglia c/ S.M. Ratifica incarico difensivo Avv. Daniela Anna Ponzo, legale esterno. 28843
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 824
Cont. n. 421/16/CA. Regione Puglia c/ V.P. + altri. Tribunale di Brindisi. Istanza di nomina curatore speciale ex art. 78 e segg. c.p.c.. Ratifica incarico difensivo Avv. Roberto Mazzara, legale esterno. 28845
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 825
Cont. n. 671/15/L – Consiglio di Stato. Regione Puglia c/ MISE e altri. Proposizione appello avverso la sentenza n. 2108 dep. Il 17.2.2016 resa dal TAR Lazio. Ratifica incarico difensivo, Avv.ti Maria Liberti, legale interno, e Mariano Alterio, legale esterno. 28847
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 826
Cont. 456/16/LN. TAR PUGLIA-BARI-. Comune di G. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Rossana Lanza, legale interno, Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno. 28849
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 834
Cont. n. 578/14/L –TAR Puglia –Lecce-. Regione Puglia c/Comune di G. + altri–. Avv. Luigi Quercia, legale esterno Rettifica parziale della deliberazione GR n. 1540 del 29/07/2014. 28851

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 835

Cont. n. 964/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/S.A.P. Ricorso Elettorale. Costituzione nel giudizio di Appello avverso la sentenza n. 1354/2015 resa dal TAR Puglia –Bari- (R.G. 996/2015). Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno. 28853

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2016, n. 846

Cont. n. 1/15/FR. Corte di Appello di Bari. Regione Puglia c/ CO.TR.A.P. Appello avverso il lodo arbitrale del 26.2.2016. Ratifica incarico difensivo, Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi , legale esterno. 28855

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 784

Cont. n. 1283/15/LO. Procedimento penale n. 8772/15 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Brindisi. Non costituzione di parte civile.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- In data 17.11.2015 veniva notificato dal Nucleo Operativo Ecologico di Lecce del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, presso la Sezione Ecologia, il decreto di Citazione a Giudizio a carico dei sigg. S.L. e M.G, imputati nel procedimento penale n. 8772/15 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi. Gli imputati nella qualità di gestori della discarica di A. sono chiamati a rispondere di condotte criminose poste in essere in violazione delle prescrizioni AIA che, per quanto di interesse dell'Amministrazione regionale per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, trattandosi di c.d. "reati formali" non hanno cagionato alcun danno alle matrici ambientali.
- L'Avvocato regionale incaricato della disamina della questione con parere professionale agli atti del fascicolo di ufficio, ha ritenuto non necessaria la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 8772/15 r.g.n.r..
- tanto innanzi esposto, si ritiene di proporre delibera di non costituzione di parte civile nel procedimento de quo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.l.sg. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di autorizzare la non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 8772/15 r.g.n.r. , per le motivazioni illustrate in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 785

Cont. n. 1716-1717/12/RO. – D.V.R. e M.R.A. c/ Regione Puglia. Sentenze n. 431-432/2016 resa dal TAR Puglia- Sede Bari-. Non proposizione appello.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con distinti ricorsi iscritti rispettivamente ai nn. R.G. 501-502/2015 i ricorrenti hanno chiesto dinanzi al TAR Puglia —Bari, l'ottemperanza delle sentenze nn. 3446 3447/2013 con le quali il Tribunale di Trani - Sez. Lavoro- ha statuito che il rapporto di lavoro sottoscritto tra gli istanti e la Società Cooperativa N.F. a.r.l., doveva essere qualificato, *ab origine*, come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non come contratto a progetto condannando, quindi, la società resistente e la Regione Puglia (appaltante) al pagamento delle somme maturate.
- Giusta nota dei Servizio Politiche di Benessere Sociale, l'Amministrazione regionale si è costituita nei summenzionati giudizi a mezzo dell'Avv. del libero foro Alberto Coccioli.
- Con sentenze n. 431-432/2016 il Collegio ha parzialmente accolto i prefati ricorsi e, pertanto, ha ordinato alla Regione Puglia l'ottemperanza delle sentenze n. 3446-3447/2013 respingendo, tuttavia, l'avversa richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, del c.p.a.
- A seguito del parere professionale reso in data 4.4.2016 dall'Avv. Coccioli e trasmesso dall'Avvocatura alla Sezione competente in data 15.4.2016, si ritiene di proporre deliberazione di non proposizione dell'Appello avverso le sent. n. 431-432/2016 rese dal TAR PUGLIA — Sede di Bari- (R.G. 501-502/2015).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. N. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale, incaricato della disamina, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre gravame avverso le sentenze n. 431-432/2016 resa dal TAR PUGLIA —Sede di Bari- (R.G. 501/2015) , per le motivazioni illustrate in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 794

Cont 179/06/DL. M.A.B.A.R srl + altri c/ Regione Puglia- Comune Bari e Ministero BAC. Corte Appello Bari. Ratifica incarico difensivo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto del 23 dicembre 2014, notificato il successivo 29 dicembre, la Ma.bar. s.r.l. nonché i signori V. e V. A, in proprio e in qualità di eredi del sig. D. A. hanno impugnato innanzi alla Corte di Appello di Bari la sentenza n. 4424/2014,, pronunciata dal Tribunale di Bari in data 2 ottobre 2014 e pubblicata il successivo 6 ottobre, rassegnando le conclusioni di seguito testualmente riportate:- **In via istruttoria**

- *ammettere la consulenza tecnica di ufficio richiesta dagli attori nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 5 febbraio 2008 e, per l'effetto, incaricare il c.t.u., sulla base di tutti gli atti e i documenti prodotti in giudizio e previa autorizzazione ex artt. 194 e 198 c.p.c. a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire piante, calchi e rilievi, nonché ad acquisire dalle parti e da terzi ulteriori documenti e registri, con particolare riguardo alle relazioni dell'Agenzia del Territorio — Sede di Bari del 5 maggio 2011 e del 18 luglio 2011, citate nella lettera del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del 9 settembre 2011 e con le quali è stato determinato il controvalore dei suoli oggetto della confisca nell'importo di € 51.594.000,00=, di rispondere ai seguenti quesiti:*

- a) *«verifichi il C. T. U., previo accertamento della loro inerenza alla preordinazione, predisposizione e parziale esecuzione dell'intervento edilizio, l'esattezza di tutti gli importi indicati dagli attori nell'atto di citazione notificato il 28 gennaio 2006 e nella loro memoria ex art. 184 c.p.c. del 5 febbraio 2008, a titolo di esborsi sostenuti dalla Ma.Bar. s.r.l. e debiti allo stato esistenti a suo carico;*
 - a1) *per la compravendita dei suoli, l'acquisto delle quote sociali e la fusione per incorporazione della Filosofo 82 S.r.l., che aveva a sua volta acquistato altri suoli;*
 - a2) *per le spese e competenze notarili e le spese e competenze legali sostenute nel procedimento penale e nei procedimenti amministrativi;*
 - a3) *per le competenze di progettazione;*
 - a4) *per costi diversi (consumi Enel e Telecom, spese pubblicitarie e promozionali, guardiania);*
 - a5) *per gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione, nonché per le relative polizze;*
 - a6) *per il pagamento dell'I.C.I e tutte le ulteriori imposte e tasse varie;*
 - a7) *per l'esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato»;*
- b) *«accerti il C.t.u. , previo accertamento della loro destinazione alla stregua della normativa vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, l'attuale valore di mercato di tutti i suoli già di proprietà della Ma.bar. s.r.l., inclusi quelli ceduti a titolo gratuito al Comune di Bari sulla base della convenzione di lottizzazione del 1° dicembre 1993»;*
- c) *« accerti e determini il C.t.u. l'ammontare dei ricavi utili conseguibili dalla realizzazione di un intervento edilizio, sulla base dello sfruttamento della vocazione edificatoria di tutti i suoli già di proprietà della Ma.bar. S.r.l., inclusi quelli ceduti a titolo gratuito al Comune di Bari in ossequio alla convenzione di lottizzazione del 1° dicembre 1993, ovvero dalla realizzazione di altra iniziativa imprenditoriale fondata sullo sfruttamento della loro attuale effettiva destinazione ed utilizzazione»;*
- d) *«accerti e determini il C.t.u., avendo riguardo al periodo intercorso dal 10 novembre 1989 fino alla data di instaurazione del presente giudizio, l'ammontare dei ricavi conseguibili dall'investimento della somma corrispondente a tutti gli esborsi sostenuti dalla Ma.bar. per la preordinazione, predisposizione, e parziale esecuzione della lottizzazione dichiarata illegittima dalla Cassazione con sentenza n. 256/2001 del 29 gennaio /26 marzo 2001, così come accertata e determinata in risposta al quesito sub a), nonché di tutte*

le relative risorse operative, in altra iniziativa imprenditoriale, tenuto conto delle attività imprenditoriali che la Ma.bar. S.r.l. esercitava e delle chances offerte dal mercato nel medesimo periodo, ovvero anche mediante un investimento finanziario.”

nel merito

- 1) *accertare e dichiarare la sussistenza della concorrente responsabilità extracontrattuale, ovvero, subordinatamente ed alternativamente, della responsabilità contrattuale, para-contrattuale o precontrattuale, dei convenuti, nella rispettiva misura ed in ordine ai fatti dedotti in giudizio, anche alla luce dell'efficacia riflessa del giudicato costituito dalla sentenza della Cassazione n. 256/2001 del 29 gennaio/26 marzo 2001;*
- 2) *per l'effetto, condannare il **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**, in persona del Ministro in carica pro-tempore, la **REGIONE PUGLIA**, in persona del suo Presidente in carica pro-tempore, ed il **COMUNE DI BARI**, in persona del suo Sindaco in carica pro-tempore, a provvedere, nella rispettiva misura di responsabilità accertata e dichiarata, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati agli odierni attori, determinati a mero titolo indicativo, ma con riserva di una successiva migliore quantificazione e con espressa richiesta di eventuale valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226, nella complessiva somma di € **28.896.058,30=**, oltre a quella oggetto della richiesta sub c), nonché alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, di cui:*
 - a) *€ **18.450.500,00=** in favore della **MA.BAR. S.r.l.**, a titolo di risarcimento del controvalore attuale dei suoli di cui essa ha perduto la proprietà a séguito della confisca, e comunque ad una somma non inferiore alla somma di € 5.152.174,03= corrispondente a quella sostenuta per il loro acquisto;*
 - b) *€ **2.446.058,30=** in favore della **MA.BAR. S.r.l.**, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali emergenti da essa sostenuti a causa degli investimenti effettuati per la programmazione, presentazione, progettazione ed esecuzione parziale dell'intervento edilizio di cui al Piano di Lottizzazione n. 151/1989;*
 - c) *una somma pari allo scarto tra quella già riconosciuta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in misura pari agli interessi legali sul controvalore dei suoli, in modo da escludere ogni eventuale duplicazione risarcitoria, ed il rendimento dei titoli di stato verificatosi nel periodo intercorso tra la data degli esborsi e la sentenza, da calcolarsi sulla somma complessiva investita nell'iniziativa, in favore della MA.BAR S.r.l., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante da essa subito a causa della privazione del diritto di investire in altra iniziativa, anche meramente finanziaria, tutte le risorse economiche ed operative impiegate nell'iniziativa imprenditoriale in questione;*
 - d) *€ **5.000.000,00=** in favore della **MA.BAR. S.r.l.**, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti per la gravissima lesione all'immagine ed alla reputazione, nella cui valutazione dovranno tenersi conto tutte le singole voci di danno (anche morale) riconoscibili alla stregua dei più recenti indirizzi giurisprudenziali;*
 - e) *€ **3.000.000,00=** in favore dei Sigg.ri Dott.ssa **V. A.** e Dott. **V. A.**, ciascuno in proprio e nella qualità di erede, in solido tra loro, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, non solo per i costi da affrontati per difendersi dalle imputazioni ad essi contestate quale diretta conseguenza degli illeciti delle predette Pubbliche Amministrazioni, ma anche per aver dovuto subire una altrettanto grave ed ingiustificata lesione all'onore ed alla reputazione personale e professionale, oltre che evidenti danni morali, per essere stati accostati agli illeciti edilizi riscontrati a carico della lottizzazione per essere stati sottoposti ad un processo penale di ampio clamore nazionale.*

- 3) *in via sussidiaria e subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza degli estremi di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto condannare il **COMUNE DI BARI**, in persona del suo Sindaco in carica pro-tempore, al pagamento in favore della **MA.BAR. S.r.l. in liquidazione** della somma di **€ 864.199,64=**, oltre accessori, a titolo di ingiustificato arricchimento;*
- 4) *condannare altresì gli appellati, in solido tra loro, all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio".*

Attesa la necessità di difendere le statuizioni del Tribunale di Bari, favorevoli all'Amministrazione Regionale, il Presidente della Regione Puglia ha conferito il mandato difensivo al prof. Avv. Ugo Patroni Griffi ed all'avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, già costituiti nel giudizio di I grado.

Con nota, acquisita al protocollo dell'Avvocatura in data 20 Marzo 2015- prot. A00_024/4073, il citato professionista ha manifestato la volontà di portare a compimento l'attività difensiva senza vantare alcun credito per gli onorari di causa " *E ciò vuoi in considerazione del preminente interesse pubblico collegato alla nota vicenda oggetto degli appelli; vuoi in considerazione dell'entità degli onorari maturati in relazione ai due giudizi di primo grado e vuoi in considerazione della particolare cordialità dei rapporti fino ad ora intercorsi*"

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

SETTORE DI SPESA — AVVOCATURA

VALORE DELLA CAUSA: C. 28.896.058,30

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, avendo il professionista esterno officiato rinunciato a qualsivoglia compenso per il presente grado di giudizio.

Per i compensi professionali, spettanti all' avvocato regionale, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato;

- di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia il prof. Avv. Ugo Patroni Griffi e l'avv. Sabina Ornella di Lecce.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 795

Cont 178/06/DL. SUD FONDI srl + altri c/ Regione Puglia- Comune Bari e Ministero BAC. Corte Appello Bari. Ratifica incarico difensivo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con atto del 16 dicembre 2014, notificato il successivo 18 dicembre, la Sudfondi s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 4422 pronunciata dal Tribunale di Bari, il 2 ottobre 2014, pubblicata il successivo 6 ottobre e, per l'effetto, ha convenuto la Regione Puglia (ed altri) innanzi alla Corte di Appello di Bari, per ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito testualmente riportate:

""1. annullare e rendere priva di ogni effetto, nei capi e parti impugnate, la sentenza n. 4422/2014 del Tribunale di Bari — Terza Sezione Civile — in composizione monocratica (dott. Oronzo Putignano) resa il 2 ottobre 2014, notificata alla PEC in Cancelleria in data 6 ottobre 2014, comunicata a mezzo PEC in pari data, notificata in data 28 novembre 2014, in quanto ingiusta ed illegittima e, per l'effetto, con ammissione dei mezzi istruttori rigettati dal giudice di prime cure come precisati in precedenza oltre che qui di seguito, e pieno accoglimento delle domande avanzate in primo grado con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati da tale data % successivamente alla pubblicazione della sentenza in data 2 ottobre 2014,

NEL MERITO

- 2. accertare e dichiarare la sussistenza della concorrente responsabilità extracontrattuale, ovvero, subordinatamente ed alternativamente, della responsabilità contrattuale, per inadempimento o precontrattuale, del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro in carica pro-tempore, della REGIONE PUGLIA, in persona del suo Presidente in carica pro-tempore, e del COMUNE DI BARI, in persona del suo Sindaco in carica pro-tempore, nella rispettiva misura ed in ordine ai fatti dedotti in giudizio, anche alla luce degli accertamenti espletati nel corso del procedimento penale e riepilogati nella sentenza della Cassazione n. 256/2001 del 29 gennaio/26 marzo 2001;*
- 3. per l'effetto, salva la detrazione di quanto già riconosciuto con le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 gennaio 2009 e del 10 maggio 2012, condannare in solido il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro in carica pro-tempore, la REGIONE PUGLIA, in persona del suo Presidente in carica pro-tempore, ed il COMUNE DI BARI, in persona del suo Sindaco in carica pro-tempore, a provvedere, nella rispettiva misura di responsabilità accertata e dichiarata, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla società appellante, determinati a mero titolo indicativo, ma con riserva di una successiva migliore quantificazione e con espressa richiesta di eventuale valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella complessiva somma di € 462.686.273,08=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data dell'illecito, di cui:*
 - a) € 150.000.000,00= in favore della SUDFONDì S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento del controvalore attuale dei suoli di cui essa ha perduto la proprietà e il possesso a seguito della confisca, e comunque ad una somma non inferiore a quella sostenuta per il loro acquisto, pari ad € 85.578.022,90= (incluse spese notarili e legali ed oneri finanziari);*
 - b) € 134.530.910,69= in favore della SUDFONDì S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali emergenti da essa sostenuti a causa degli investimenti effettuati e dei debiti accumulati per la programmazione, presentazione, progettazione ed esecuzione parziale dell'intervento edilizio di cui al Piano di Lottizzazione n. 141/1987 (inclusi i costi pubblicitari, gli oneri di urbanizzazione, l'Ici e gli oneri finanziari);*
 - c) € 152.332.517,44= in favore della SUDFONDì S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento del danno*

patrimoniale per lucro cessante da essa subito a causa della mancata realizzazione dell'intervento edilizio e comunque della privazione del diritto di investire in altra iniziativa, imprenditoriale o anche meramente finanziaria, tutte le risorse economiche ed operative impiegate nell'iniziativa imprenditoriale in questione;

- d) € 25.822.844,95=** in favore della SUDFONDI S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti per la gravissima lesione all'immagine ed alla reputazione, nella cui valutazione dovranno tenersi conto conto tutte le singole voci di danno (anche morale) riconoscibili alla stregua dei più recenti indirizzi giurisprudenziali;

IN VIA SUSSIDIARIA E SUBORDINATA

- 4.** *accertare e dichiarare la sussistenza degli estremi di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto condannare il COMUNE DI BARI, in persona del suo Sindaco in carica pro-tempore, al pagamento in favore della SUDFONDI S.r.l. in liquidazione della somma di € 150.000.000,00= a titolo di ingiustificato arricchimento, in relazione al controvalore attuale dei suoli di cui essa ha perduto la proprietà a seguito della confisca, e comunque ad una somma non inferiore a quella sostenuta per il loro acquisto, pari ad € 85.578.022,90= (incluse spese notarili e legali ed oneri finanziari);*
- 5.** *condannare comunque i convenuti, in solido fra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;*

IN VIA ISTRUTTORIA

- 6.** *disporre consulenza tecnica d'ufficio e, quindi, incaricare il CTU, sulla base di tutti gli atti e dei documenti prodotti in giudizio e previa autorizzazione, ai sensi degli artt. 194 e 198 c.p.c., a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire piante, calchi e rilievi, nonché ad acquisire dalle parti e da terzi ulteriori documenti e registri, con particolare riguardo alle relazioni dell'Agenzia del Territorio — Sede di Bari del 5 maggio 2011 e del 18 luglio 2011, citate nella lettera del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del 9 settembre 2011 e con le quali è stato determinato il controvalore dei suoli oggetto della confisca nell'importo di € 51.594.000,00=, di rispondere ai seguenti quesiti:*
- a)** - *verifichi il C.t.u., previo accertamento della loro inerenza alla preordinazione, predisposizione e parziale esecuzione dell'intervento edilizio, l'esattezza di tutti gli importi indicati dalla società attrice nell'atto di citazione notificato il 28 gennaio 2006 e nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 5 febbraio 2008, a titolo di esborsi sostenuti dalla Sudfondi S.r.l. e debiti allo stato esistenti a suo carico:*
- a1)** - *per la compravendita/permuta dei suoli, l'acquisto delle quote sociali e la fusione per incorporazione della Calaprice S.r.l., che aveva a sua volta acquistato altri suoli;*
- a2)** - *per le spese e competenze notarili, gli oneri di sdemanializzazione e le spese e competenze legali relative ai predetti atti di compravendita/permuta dei suoli, di acquisto delle quote sociali e di fusione per incorporazione della Calaprice S.r.l., oltre che degli atti di vendita delle porzioni dei fabbricati;*
- a3)** - *per le fideiussioni rilasciate in favore degli acquirenti delle porzioni dei fabbricati;*
- a4)** - *per le competenze di progettazione e di intermediazione;*
- a5)** - *per le spese e competenze per prestazioni varie (consumi acqua, progettazione e assistenza impianti elettrici, spese pubblicitarie e pro-mozionali, campagne stampa, affissioni, servizi fotografici, stime, stampati, copie fotostatiche ed elaborazione tavole a colori progetto);*
- a6)** - *per gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione, nonché per le relative polizze; a1) — per l'assicurazione dei fabbricati contro il rischio di incendio;*
- a8)** - *per il pagamento dell'I.c.i. e di tutte le ulteriori imposte e tasse varie;*
- a9)** - *per gli ulteriori costi diversi (desumibili dai bilanci, dalle copie delle transazioni e dalle ricevute delle spese per visure e certificati catastali ed ipotecari);*
- a10)** - *per le spese e competenze legali sostenute nel procedimento penale, nei procedimenti*

amministrativi, nonché nelle controversie civili insorte con i venditori dei suoli e con gli acquirenti delle porzioni dei fabbricati;

a11) - *per gli oneri finanziari (interessi passivi sulle somme investite al netto degli interessi attivi);*

a12) - *per l'esecuzione dei lavori di costruzione dei fabbricati;*

a13) - *per l'esposizione debitoria esistente nei confronti della Salvatore Matarrese S.p.a., a seguito della estinzione da parte di quest'ultima della esposizione debitoria accumulata dalla stessa Sudfondi S.r.l. nei confronti delle banche a fronte dei fidi e del mutuo ottenuti al fine della predisposizione e realizzazione dell'intervento edilizio;*

b) - *accerti il C.t.u., previo accertamento della loro destinazione alla stregua della normativa vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, l'attuale valore di mercato di tutti i suoli già di proprietà della Sudfondi S.r.l., inclusi quelli ceduti a titolo gratuito al Comune di Bari sulla base della convenzione di lottizzazione del 3 novembre 1993;*

c) - *accerti e determini il C.t.u. l'ammontare dei ricavi utili conseguibili dalla realizzazione di un intervento edilizio, sulla base dello sfruttamento della vocazione edificatoria di tutti i suoli già di proprietà della Sudfondi S.r.l., inclusi quelli ceduti a titolo gratuito al Comune di Bari in ossequio alla convenzione di lottizzazione del 3 novembre 1993, ovvero dalla realizzazione di altra iniziativa imprenditoriale fondata sullo sfruttamento della loro attuale effettiva destinazione ed utilizzazione;*

d) - *accerti e determini il C.t.u., avendo riguardo al periodo intercorso dal 18 gennaio 1984 fino alla data di instaurazione del presente giudizio, l'ammontare dei ricavi conseguibili dall'investimento della somma corrispondente a tutti gli esborsi sostenuti dalla Sudfondi S.r.l. per la preordinazione, predisposizione e parziale esecuzione della lottizzazione dichiarata illegittima dalla Cassazione con sentenza n. 256/2001 del 29 gennaio/26 marzo 2001, così come accertata e determinata in risposta al quesito sub a), nonché di tutte le relative risorse operative, in altra iniziativa imprenditoriale, tenuto conto delle attività imprenditoriali che la Sudfondi S.r.l. esercitava e delle ciance offerte dal mercato nel medesimo periodo, ovvero anche mediante un investimento meramente finanziario;*

e) - *accerti il C. t. u. quali importi, individuati sulla base dei precedenti quesiti, corrispondano alle somme riconosciute dalla CEDO con la sentenza del 10 maggio 2012.*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio, è superiore a €1.500.000,00.

Con ogni più ampia riserva e salvezza anche di ordine istruttorio."

Attesa la necessità di difendere le statuizioni del Tribunale di Bari, favorevoli all'Amministrazione Regionale, il Presidente della Regione Puglia ha conferito il mandato difensivo al prof. Avv. Ugo Patroni Griffi ed all'avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, già costituiti nel giudizio di I grado.

Con nota, acquisita al protocollo dell'Avvocatura in data 20 Marzo 2015- prot. A00_024/4073, il citato professionista ha manifestato la volontà di portare a compimento l'attività difensiva senza vantare alcun credito per gli onorari di causa " *E ciò vuoi in considerazione del preminente interesse pubblico collegato alla nota vicenda oggetto degli appelli; vuoi in considerazione dell'entità degli onorari maturati in relazione ai due giudizi di primo grado e vuoi in considerazione della particolare cordialità dei rapporti fino ad ora intercorsi*"

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

SETTORE DI SPESA—AVVOCATURA

VALORE DELLA CAUSA: C. 923.372.446,16

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, avendo il professionista esterno officiato

rinunciato a qualsivoglia compenso per il presente grado di giudizio.

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia il prof. Avv. Ugo Patroni Griffi e l'avv. Sabina Ornella di Lecce.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 822

Cont. nn. 942/15/SC- 410/16/CA. Regione Puglia c/ V.P. + altri. Tribunale di Brindisi. Procedure esecutive immobiliari. Ratifica incarico difensivo Avv. Roberto Mazzara, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con due distinte note rispettivamente del 7.7.2015 Prot. A00_149-0016561 e 13.4.2016 Prot. A00_149-0009679, la Sezione Contenzioso Amministrativa-Servizio Coordinamento Puglia Meridionale- chiedeva all'Avvocatura regionale *"di voler procedere alla espropriazione immobiliare ovvero all'attivazione di procedimenti % alla costituzione di diritti a tutela del credito regionale"*.
- In particolare, la sig.ra V.P., assegnataria Coop. Edil. "1^a Coop. Vigili del Fuoco "di Brindisi, è debitrice nei confronti della Regione Puglia —Servizio Politiche Abitative- della somma di € 11.039,39, gravata di interessi legali, a seguito di Ordinanza-ingiunzione n. 28994 del 26.11.2014 ritualmente notificata alla debitrice il 17.12.2014.
- Il sig. M.P. è debitore dell'importo rideterminato di € 11.195,57 per aver violato le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M. Politiche Agricole e Forestali del 05.05.2016.
- Poiché i tentativi di pignoramento mobiliare azionati dalla Sezione Contenzioso Amministrativo in entrambi i casi non sono andati a buon fine, si è reso necessario attivare il procedimento di esecuzione immobiliare;
- Vista le note innanzi indicate dell'Ufficio Coordinamento Puglia Meridionale e ritenuto necessario ed opportuno provvedere al recupero delle somme pari ad € 11.039,39 e € 11.195,57, nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. A00024/6552 del 16.5.2016, il Presidente della G.R., con due distinti provvedimenti ha conferito i mandati difensivi per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Roberto Mazzara, legale esterno, con studio in Brindisi alla via Lanzellotti, n. 3/d, in ragione dell'ingente carico di lavoro cui sono gravati gli Avvocati interni,
- I mandati per il legale esterno sono stati conferiti alle condizioni previste dalla L.R n. 18/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito omnicomprensivo per onorari pari a EURO 2.504,61 (cont. n. 942/15/SC) e € 2.187,41 (cont. 410/16/CA), € 847,48 per spese per ciascuna procedura, per un totale complessivo di **€ 6.386,98**, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: € 11.195,57; Settore di spesa: Contenzioso Amministrativo).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 6.386,98, IVA e CPA incluso, (di cui: € 3.698,00; € 147,92 cpa; 846,10 IVA; € 1694,96 per spese) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.407,60, IVA e CAP inclusi, oltre € 1.694,96 per spese per un totale di € 3.102,56.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4 comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di "conferire gli incarichi difensivi all'avv. Roberto Mazzara, legale esterno, al fine di promuovere le procedure di esecuzione immobiliare per il recupero delle somme di € 11.039,39 e € 11.195,57, oltre interessi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 823

Cont. n. 1316/2000/GA. Consiglio di Stato- Regione Puglia c/ S.M. Ratifica incarico difensivo Avv. Daniela Anna Ponzo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il sig. S.M. con ricorso in riassunzione proposto dinanzi al TAR BARI chiedeva l'annullamento della determina n. 39/2000 del Dirigente del Servizio Personale, con cui veniva escluso dalla partecipazione al concorso per 90 posti di ex VI q.f. (attuale cat. C) previsto dall'art. 32 L.R. 7/97 nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti;
- La Regione Puglia si costituiva in giudizio a mezzo del legale esterno Avv. Daniela Anna Ponzo (D.G.R. 699/2015);
- Il Collegio con sentenza n. 1282/2015 rigettava il ricorso ritenendo l'egittima l'esclusione del sig. S.M. per mancanza dei requisiti di partecipazione in particolare quello previsto dall'art. 2, lett. a) del bando;
- Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia il 5.4.2016, il Sig. S.M. ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la summenzionata sentenza;

- Ritenuto necessario ed opportuno resistere al ricorso anche in virtù della nota inviata dalla Sezione Personale e Organizzazione, nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. A00_024/6552 del 16.5.2016, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 10.5.2016 ha conferito il mandato difensivo all'Avv. Daniela Anna Ponzo, legale esterno (con studio in Lecce alla Via Michelangelo Schipa n. 35) che ha già difeso l'Ente nel precedente grado di giudizio;

- All'uopo interessata, l'Avv. Ponzo ha trasmesso all'Avvocatura la dichiarazione sostitutiva, il Curriculum Vitae e i dati dell'Assicurazione professionale;

- Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 3.996,72, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Indeterminabile di ordinaria importanza; Settore di spesa: Personale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72, IVA e CPA incluso, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA:11 MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,01, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dei rispettivi acconti si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.

(cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato Regionale e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato dei PPe sidenle'della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio indicato in narrativa pendente innanzi ai Consiglio di Stato, e, quindi, di conferire incarico difensivo all'avv. Daniela Anna Ponzo, legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 824

Cont. n. 421/16/CA. Regione Puglia c/ V.P. + altri. Tribunale di Brindisi. Istanza di nomina curatore speciale ex art. 78 e segg. c.p.c.. Ratifica incarico difensivo Avv. Roberto Mazzara, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- A seguito della deliberazione n. 166 del 14.1.2001 con la quale la G.R., su proposta del Settore Edilizia Residenziale Pubblica, disponeva la decadenza delle agevolazioni regionali alla E.I. srl per non aver venduto nei termini di legge n. 4 alloggi, veniva richiesta alla medesima società la restituzione della somma di € 10.731,38.
- Rimasta inevasa la summenzionata richiesta l'Ufficio del Contenzioso di Brindisi emetteva, ai sensi del R.D. 639/1910, provvedimento ingiuntivo prot. n. 1762 del 26.5.2006, notificato presso il domicilio del legale rappresentante, Sig. A.A., e successivamente in data 26.9.2006 notificava pignoramento mobiliare presso la sede societaria con esito negativo.
- Con provvedimento di rinotifica ai soli fini esecutivi, l'Ufficio Contenzioso notificava in data 12.2.2008, ai sensi dell'Art. 140 c.p.c., la citata ingiunzione amministrativa.
- Tutti i tentativi di notifica sia alla Società che al legale rappresentante non sono mai andati a buon fine in quanto: la Società a tutt'oggi risulta irreperibile presso la sede all'indirizzo indicato nella visura camerale; il legale rappresentante, sig. A.A., è deceduto in data 14.3.2008 e non è mai stato sostituito.
- Poiché la società E.I. srl risulta proprietaria di alcuni immobili, al fine di instaurare la procedura esecutiva tesa al recupero del credito vantato dalla Regione Puglia, è necessario proporre istanza al Presidente del Tribunale di Brindisi per chiedere, ai sensi dell'art. 78 e segg. C.p.c., la nomina di un curatore speciale.
- Vista la nota del Servizio Coordinamento Puglia Meridionale del 20.4.2016 e al fine di non incorrere nella prescrizione del diritto di credito, nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. A00_024/6552 del 16.5.2016, il Presidente della G.R., con provvedimento del 3.5.2016 ha conferito il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Roberto Mazzara, legale esterno, con studio in Brindisi alla via Lanzellotti, n. 3/d, in ragione dell'ingente carico di lavoro cui sono gravati gli Avvocati interni,
- Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R n. 18/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 1.996,13 comprensivo di IVA, CPA, oltre € 98,00 per contributo unificato, e € 27,00 per diritti, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: € 12.073,28; Settore di spesa: Contenzioso Amministrativo).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 2.121,13, IVA e CPA inclusi, (di cui: € 1.574,00 per onorari; € 62,00 cpa; 360,13 IVA; € 98,00 per contributo unificato e € 27,00 per spese) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 598,83, IVA e CAP inclusi, oltre € 125,00 per spese per un totale di € 723,83.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con

determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di conferire l'incarico difensivo all'avv. Roberto Mazzara, legale esterno, per la proposizione della procedura di nomina del curatore speciale ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c.;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 825

Cont. n. 671/15/L – Consiglio di Stato. Regione Puglia c/ MISE e altri. Proposizione appello avverso la sentenza n. 2108 dep. Il 17.2.2016 resa dal TAR Lazio. Ratifica incarico difensivo, Avv.ti Maria Liberti, legale interno, e Mariano Alterio, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con distinti ricorsi, di seguito riuniti, la Regione Puglia ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, a mezzo degli Avv.ti Maria Liberti, legale interno, e Mariano Alterio, legale esterno: 1) la decisione dei provvedimenti ministeriali di non assoggettare alla c.d. Legge Seveso il procedimento inerente la realizzazione del gasdotto; 2) l'autorizzazione unica per detta realizzazione.
- Il Collegio con la sentenza n. 2108, depositata il 17.2.2016 ha rigettato i ricorsi.
- Ritenuto necessario impugnare detta sentenza, nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. A00_024/6552 del 16.5.2016 ma anche per ragioni di continuità defensionale, il Presidente della Giunta regionale ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, agli Avv.ti Maria Liberti, legale interno, e Mariano Alterio, del libero foro
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all' Avv. Mariano Alterio alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. . 1985/2012, per un importo predefinito pari ad € 11.755,43, comprensivo di IVA e CAP, così come pattuito con il professionista.
- il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre il giudizio di che trattasi

(Valore delle cause: indeterminabile-di particolare interesse; Settore di spesa: Sezione: Ecologia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 11.755,43 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso: € 9.265,00 a titolo di onorario; € 370,60; CPA; € 2.119,83 IVA. COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.526,62, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002,

propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di impugnare dinnanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 2108, depositata il 17.2.2016, resa dal TAR Lazio, e di conferire anche per ragioni di continuità defensionale il mandato agli Aw.ti Maria Liberti, legale interno e Mariano Alterio , legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura;di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno :della spesa, el di, liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento; come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 826

Cont. 456/16/LN. TAR PUGLIA-BARI-. Comune di G. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Rossana Lanza, legale interno, Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato il 3.5.2016 il Comune di G. ha chiesto al TAR Puglia-Bari- l'annullamento, previa tutela cautelare, dei seguenti provvedimenti: a) della Delibera della Giunta regionale n. 161 del 29.02.2016, pubblicata sul BURP n. 26 dell'11.3.2016, avente ad oggetto "*Regolamento Regionale: Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. 70/2015 e della Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 Modifiche e integrazioni del R.R. n. 14/2015*" e relativi allegati; b) dello stesso Regolamento Regionale "*riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. 70/2015 e della Legge di stabilità 28 dicembre 2015. N. 208 Modifiche e integrazione del R.R. n. 14/2015*" e del R.R. n. 14/15; c) della DGR n. 265 dell'8.3.2016 avente ad oggetto "*Deliberazione di Giunta regionale n. 161/2016 "Regolamento Regionale: "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. 70/2015 e della legge di stabilità 28.12.2015, n. 208. Modifiche e integrazioni del r.r. n. 14/2015. Rettifica"*".
- Il ricorrente ha impugnato i summenzionati atti regionali nelle parti in cui dispongono che lo stabilimento ospedaliero di II livello San Marco di Grottaglie (TA), attualmente facente capo al presidio Santissima Annunziata di Taranto, venga convertito in Presidio Post Acuzie (P.P.A.) in concessione Pubblico/Privato con 40 posti letto e conseguente chiusura delle attività, servizi e reparti di Pronto Soccorso, Punto Nascite, Medicina —Lungodegenza, Ortopedia, Ostetricia, Chirurgia.
- In ragione della straordinaria importanza che riveste la questione e al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il Presidente della G.R. con provvedimento del 6.5.2016, ha rilasciato mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica della G.R., all'Avvocato Rossana Lanza, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, e all'Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n. 18/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 17.128,80, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: indeterminabile -giudizio di Straordinaria importanza; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 17.128,80, comprensiva di CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3..

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 5.133,64, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni,

l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- 2) di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione dell'Amministrazione regionale nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia —Bari- e di conferire il mandato difensivo agli Avv. ti Rossana Lanza, legale interno, e Filippo Panizzolo, legale esterno, alle condizioni economiche indicate nella Sezione "Copertura Finanziaria";
- 3) Di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 834

Cont. n. 578/14/L –TAR Puglia –Lecce-. Regione Puglia c/Comune di G. + altri–. Avv. Luigi Quercia, legale esterno Rettifica parziale della deliberazione GR n. 1540 del 29/07/2014.

il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 9/5/2014, il Comune di G. + altri 48 Comuni della Provincia di L., chiedevano l'annullamento, previa sospensione, "della determinazione del Dirigente servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 276 del 27.12.2013" con la quale veniva fissata in €/t 25,85 l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2014.
- Con atto notificato il 16/5/2014, la Provincia di L. proponeva opposizione al ricorso straordinario, chiedendone la trasposizione del medesimo in sede giurisdizionale, per la prosecuzione dinanzi al TAR Lecce.
- si costituivano nel giudizio i Comuni ricorrenti nonché il Comune di S. + 2 che, con atto del 10/6/2014, spiegavano intervento ad adiuvandum.
- A seguito della richiesta del Dirigente del Servizio Rifiuti del 9/6/2014, ritenuto necessario costituirsi in giudizio, il Presidente della G.R. p.t. con provvedimento urgente del 10/6/2014, ratificato con la D.G.R. n. 1540 del 29/07/2014, conferiva mandato difensivo all'Avv. Luigi Quercia, del libero foro, Avvocato tributarista con preparazione specialistica sul petitum (ecotassa) e all'avv. Vittorio Triggiani già Coordinatore dell'Avvocatura regionale.
- Con la DGR. di ratifica n. 1540/2014 veniva indicata quale spesa complessiva da sostenere per il conferimento dell'incarico professionale in favore del legale esterno Avv. Luigi Quercia, in virtù di convenzione n. Rep. 015969 del 17.7.2014, la somma di € 12.458,16 come di seguito composta: € 9.900,00 a titolo di onorario, € 2.162,16 IVA e € 396,00 c.p.a.
- Con nota del 29.03.2016 il Professionista ha evidenziato all'Avvocatura regionale come nel corso del giudizio siano stati proposti dai ricorrenti motivi aggiunti avverso diversi provvedimenti Dirigenziali, che hanno comportato una più ampia e complessa attività difensiva rispetto a quella convenzionalmente pattuita.
- Più specificatamente le controparti hanno impugnato con distinti ricorsi per motivi aggiunti:
 - 1) la determina n. 225 del 28.10.2014 del Dirigente del Servizio "Ciclo Rifiuti e Bonifica" nonché le note ivi richiamate: compenso richiesto per la fase studio, introduttiva cautelare e istruttoria € 3.600,00, oltre iva e cpa;
 - 2) la determina n. 18 del 15/1/2015 del Dirigente del Servizio "Ciclo Rifiuti e Bonifica": compenso richiesto per la fase di studio, introduttiva cautelare e istruttoria € 3.600,00, oltre iva e cpa;
 - 3) le determine n. 427 del 7.10.2015, n. 462 del 23.10.2015 e n. 574 del 30.11.2015 del Dirigente del Servizio "Ciclo Rifiuti e Bonifica: compenso richiesto per la fase di studio, introduttiva cautelare e decisoria cautelare € 3.960,00, oltre iva e cpa;
- Pertanto il Professionista richiede, ad integrazione della convenzione sottoscritta il 10.6.2014, il compenso pari a € 11.160,00, oltre iva e cpa, corrispondente ai valori medi di cui alle tabelle allegate alla DGR n. 1985 del 16.10.2012 senza alcun incremento, per l'ulteriore attività difensiva svolta dal medesimo.
- Considerato che l'Avv. Quercia ha effettivamente espletato le ulteriori fasi processuali in aggiunta a quelle ricomprese nella citata convenzione, si ravvisa la necessità riconoscere all'Avvocato incaricato la somma di € 11.160,00, oltre iva e cpa, in aggiunta alla somma di € 9.900,00, oltre iva e cpa, già riconosciuta in favore del Professionista con la suindicata Delibera.

Tanto premesso, si propone che la G.R. provveda al riconoscimento della citata ulteriore spesa in favore dell'Avv. Luigi Quercia.

(Valore delle cause: indeterminabile-particolare interesse; Settore di spesa: Ciclo dei rifiuti e bonifica).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 14.159,80 (di cui € 11.160,00 a titolo di onorario; € 446,40 CPA; € 2.553,40 IVA) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva innanzi indicata, è pari a € 4.247,94.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap: 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/1/6325 del 25/3/2011). -Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di rettificare parzialmente, così come specificato in narrativa, la Deliberazione di G.R. n. 1540 del 29/07/2014, nei termini indicati nella parte relativa alla copertura finanziaria;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 835

Cont. n. 964/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/S.A.P. Ricorso Elettorale. Costituzione nel giudizio di Appello avverso la sentenza n. 1354/2015 resa dal TAR Puglia –Bari- (R.G. 996/2015). Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 05/08/2015 il sig. S. A.P. adiva il TAR Puglia —Bari- (R.G. 996/2015) per chiedere l'annullamento:

- del provvedimento di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Regionale Elettorale del 2.7.2015;
- dei verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale Regionale relativo all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 31 maggio 2015. -Con sentenza n. 1354 del 22/10/2015, il Collegio respingeva il ricorso elettorale.
- Avverso il menzionato provvedimento, il sig. S.A.P. ha proposto ricorso in Appello con atto notificato il 13.11.2015 innanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e/o la riforma.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante la costituzione nel giudizio di appello incardinato innanzi al Consiglio di Stato, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, che hanno già difeso la Regione nel primo grado di giudizio nonché negli altri connessi per oggetto.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 1 della L.R. n. 18 del 26/06/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 3.996,72, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118j2011 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 3.996,72, comprensivo di IVA e CPA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso. MISSIONE: 1; PROGRAMMA:11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO:1. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,01, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G. R. n. 3261 del 28j7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e e dall'Avvocato Coordinatore; - A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1354/2015 a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno
2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2016, n. 846

Cont. n. 1/15/FR. Corte di Appello di Bari. Regione Puglia c/ CO.TR.A.P. Appello avverso il lodo arbitrale del 26.2.2016. Ratifica incarico difensivo, Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi , legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto introduttivo ritualmente notificato alla Regione Puglia il 15.4.2015, la CO.TR.A.P. comunicava l'intenzione di dare inizio alla procedura arbitrale per la risoluzione della controversia relativa alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio del 29.12.2004 n. 6796 di rep., e successive proroghe, per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale.
- Invero, l'istante lamentava due distinte situazioni: a) il mancato adeguamento annuale della base tariffaria dei prezzi dei titoli di viaggio per gli anni 2010,2011 e 2012; b) il mancato trasferimento *"al COTRAP degli importi corrispondenti ai maggiori oneri sostenuti dalle singole consociate, per l'applicazione dell'Accordo Nazionale del 30.4.2009"* sottoscritto tra le associazioni datoriali e le organizzazioni di categoria.
- con atto di resistenza e contestuale nomina di arbitro del 27.4.2015, si costituiva la Regione Puglia a mezzo del Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, legale esterno.
- il Collegio arbitrale, costituito con verbale del 29.5.2015, con lodo del 26.2.2016 dichiarava la propria incompetenza con riferimento alle domande sub. a) e b); rigettava l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c.; accertava l'obbligo della Regione Puglia ad adeguare annualmente la base tariffaria dei titoli di viaggio all'indice ISTAT NIC 07 specifico del settore trasporti; riconosceva in favore della CO.TRA.P. la minor somma (rispetto a quella richiesta nell'atto introduttivo dalla medesima società) di € 3.550.000,00 a titolo di risarcimento danni.
- il Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi con nota del 2.3.2016 ha trasmesso all'Avvocatura regionale parere professionale in ordine all'opportunità di impugnare il lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello di Bari ex art. 829 c.p.c.
- In ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio e dell'imminenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, il Presidente della G.R. con provvedimento del 10.5.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza e di continuità defensionale, salvo ratifica, al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, del libero foro.
- Il Professionista officiato ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva e il curriculum vitae.
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012 e 2697/2012 per un importo predefinito pari a € 30.831,84, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;

(Valore della causa: determinato € 3.550.000,00; Settore di spesa: Trasporti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 30.831,84, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso (€ 24.300,00 a titolo di onorario; € 972,00 cpa; € 5.559,84 iva). COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1 MACROAGGREGATO: 3. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 9.249,55, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore , sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 —comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;



A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di impugnare il lodo arbitrale del 26.2.2016 innanzi alla Corte di Appello di Bari, e di conferire la difesa dell'Ente al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzii, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)